

Condizioni generali (CG)

Protezione giuridica professionale per i soci della Società svizzera degli impiegati di commercio (SIC)

Edizione 06.2024

Assicuratore e detentore del rischio: CAP Compagnia d'Assicurazione di Protezione Giuridica SA
Neue Winterthurerstrasse 88, 8304 Wallisellen

1. Persone e qualità assicurate

Tutti i membri della Società svizzera degli impiegati di commercio nonché i membri delle scuole e associazioni affiliate, nell'ambito della loro attività lavorativa come dipendenti.

2. Controversie e procedure assicurate a titolo esclusivo

Sono assicurati esclusivamente le controversie, i procedimenti e i consigli giuridici come segue:	Somma assicurata in CHF	Validità territoriale
a) Diritto penale e amministrativo: Difesa in procedimenti penali e amministrativi a seguito d'infrazioni per negligenza. Quando l'assicurato è oggetto di un procedimento penale o amministrativo a causa di infrazioni presunte intenzionali e che è assolto totalmente, o quando sia appurata l'esistenza di un caso di legittima difesa o di uno stato di necessità al termine della procedura la CAP paga retroattivamente le spese che non sono state già compensate dal tribunale competente (ad esclusione dell'abbandono della procedura o dell'assoluzione a seguito di prescrizione, d'irresponsabilità totale o parziale, come pure in caso di ritiro, per qualunque motivo, della denuncia)	600'000	CH/FL
b) Diritto delle assicurazioni: Controversie con assicurazioni private e sociali che coprono l'assicurato, ivi incluse cassa pensioni, casse disoccupazione e malati. Se la controversia riguarda l'incapacità di guadagno piena o parziale, vi è protezione assicurativa indipendentemente dal fatto che tale incapacità è dovuta a un evento professionale o non professionale.	600'000	CH/FL
c) Diritto di lavoro: Controversie con il datore di lavoro	600'000	CH/FL
L'assicurazione vale nell'ambito della non circolazione		

3. Prestazioni assicurate

- a) Per ogni sinistro la CAP fornisce le seguenti prestazioni fino alle somme assicurate menzionate all'art. 2, a meno che il presente articolo non preveda diversamente.

La rappresentanza dei membri in sede preprocessuale e procedure stragiudiziali viene effettuata dal servizio giuridico competente della Società degli impiegati di commercio nella misura in cui ciò sia ragionevole o giustificabile per il servizio giuridico a causa della complessità del caso.

- b) Presa a carico dei costi seguenti:

- Spese per perizie e analisi autorizzate dalla CAP o disposte dalle autorità civili, penali o amministrative
- Spese giudiziarie, d'arbitrato e di mediazione
- Indennità alla controparte attribuite all'assicurato
- Onorari di avvocati come da tariffe locali
- Spese di incasso per la riscossione delle indennità spettanti alla persona assicurata in virtù di un caso giuridico coperto secondo l'art. 2, fino al ricevimento di un attestato di carenza di beni o della comminatoria di fallimento
- Cauzioni penali (solo a titolo di anticipo per evitare la detenzione preventiva)

Da tale importo vengono detratte le spese e ripetibili attribuite all'assicurato in via giudiziaria o transattiva.

- c) Vi è un valore litigioso minimo di CHF 1'000. Inoltre, per ogni sinistro viene applicata una franchigia del 20% dei costi di gestione esterni del sinistro, fino ai valori massimi che vengono determinati in modo seguente:

Valore litigioso in CHF	franchigia massima in CHF
da 1'000 a 30'000	2'000
da 30'001 a 60'000	3'000

da 60'001 a 100'000	4'000
a partire da 100'000	5'000

Se un sinistro riguarda esclusivamente l'ambito giuridico della difesa penale, viene generalmente applicata una franchigia di CHF 1'000. In caso di prestazioni periodiche come per esempio pensioni, il valore litigioso applicabile corrisponde alla prestazione annuale della rendita.

- d) In caso di colpa grave, la CAP si riserva il diritto di ridurre la propria prestazione del 30%.
- e) Controversie in materia di diritto del lavoro sono coperte solo fino ad un valore litigioso totale di CHF 300'000 (pretesa incl. azione riconvenzionale). Se il valore litigioso supera tale ammontare, la somma assicurata è limitata a CHF 60'000.
- f) La CAP può liberarsi dall'obbligo di versare prestazione adempimento con l'indennizzo del beneficio materiale della vertenza.
- g) Qualora nascano più controversie, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, relative a uno o diversi rischi assicurati secondo l'articolo 2, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata. Qualora più persone assicurate secondo l'articolo 1 siano coinvolte, a seguito di un medesimo fatto o per fatti connessi, in una o più controversie relative a uno o diversi rischi assicurati secondo l'articolo 2, la CAP riconoscerà una sola volta il massimale della somma assicurata.

4. Validità territoriale e temporale

- a) Per le controversie e le procedure di cui all'art. 2 si applica la validità territoriale indicata nella tabella di cui all'art. 2.
- b) Per i nuovi membri viene applicato un termine di carenza di 90 giorni. Il termine di carenza non si applica in caso d'assicurazione antecedente, per lo stesso rischio e senza interruzione.
- c) La CAP garantisce protezione giuridica se il rischio assicurato e l'evento alla sua origine si avverano durante la durata del contratto ovvero dopo il termine di carenza.
La CAP non offre protezione giuridica se il sinistro viene annunciato dopo la fine del contratto.
Per evento all'origine del rischio assicurato si intende quanto segue:
 - Nel caso in cui l'assicurato è oggetto di una procedura penale o amministrativa: la violazione, concreta o presunta, delle prescrizioni legali che coinvolgono l'assicurato nella procedura penale o amministrativa.
 - In caso di controversie con un'assicurazione:
 - in casi relativi all'indennità per perdita di guadagno: al momento della prestazione pecuniaria
 - in caso di incidenti: al momento dell'incidente
 - in caso di malattia: al momento del primo accertamento medico dell'inabilità lavorativa parziale o totale, temporale o definitiva.
 - In tutti gli altri casi al primo verificarsi dell'evento il quale scaturisce la pretesa nei confronti dell'assicurazione.
- d) La copertura assicurativa termina nel momento della perdita o dello scioglimento della qualità di membro e in ogni caso al momento dello scioglimento della relazione assicurativa tra la CAP e la Società svizzera degli impiegati di commercio.

5. Gestione di un sinistro

- a) La richiesta di assistenza legale deve essere avanzata il prima possibile a: **Società degli impiegati di commercio, Pelikanstrasse 18, 8001 Zürich, Tel.: +41 44 211 33 22, rechtsberatung@kfmv-zuerich.ch**. Il servizio giuridico competente della Società degli impiegati di commercio si occupa della prima consulenza, della rappresentanza stragiudiziale e, per quanto possibile, della rappresentanza dinanzi alle autorità di conciliazione e delle opposizioni alle assicurazioni sociali. I sinistri che richiedono l'avviamento di una procedura processuale o, a causa della loro complessità, e che vengono valutati dal servizio giuridico competente della Società degli impiegati di commercio come aventi probabilità di successo vengono trasmessi alla CAP Protezione Giuridica, Servizio grandi clienti, Casella postale, 8010 Zurigo, Tel. +41 (0)58 358 09 09, capoffice@cap.ch, www.cap.ch per un'esame e l'ulteriore gestione.
- b) Senza il consenso della CAP l'assicurato non può nominare rappresentanti legali, istruire procedimenti, concludere transazioni o presentare ricorsi, fatte salve le misure precauzionali per il rispetto dei termini. Inoltre l'assicurato è tenuto a fornire alla CAP tutta la documentazione relativa al sinistro. Se questi obblighi non sono rispettati, la CAP può rifiutare le proprie prestazioni, salvo che l'assicurato provi ed emerga dalle circostanze, che la violazione di questi obblighi non è imputabile a colpa, o che la violazione non ha esercitato alcuna influenza sull'estensione delle prestazioni dovute della CAP.
- c) Qualora in un procedimento giudiziario o amministrativo, in base al codice procedurale applicabile, sia necessario convocare un rappresentante legale indipendente oppure se nasce un conflitto di interessi (due assicurati CAP procedono l'uno contro l'altro oppure un assicurato procede contro una società del Gruppo Allianz) l'assicurato ha facoltà di scegliere il rappresentante legale. Se la CAP non accetta il rappresentante legale proposto, l'assicurato ha il diritto di proporre altri tre rappresentanti legali provenienti da diversi studi e la CAP è tenuta a effettuare la propria scelta fra questi.
- d) In caso di divergenza d'opinione tra l'assicurato e la CAP riguardo alle misure da prendere per liquidare un sinistro o quando la CAP considera una misura priva di probabilità di successo, la CAP comunica il suo rifiuto di intervenire, motivato per scritto, al mandatario e informa l'assicurato della possibilità di chiedere che il caso sia sottoposto alla valutazione di un arbitro, designato di comune accordo dall'assicurato e dalla CAP. I costi saranno imputati alla parte soccombente.
- e) Se l'assicurato, nonostante il rifiuto di prestazioni da parte della CAP per assenza di probabilità di successo, avvia una procedura a proprie spese e ottiene una sentenza più favorevole della soluzione della CAP motivata per iscritto, la CAP si assume i costi che risultano da tale procedimento fino al valore massimo della somma assicurata.

6. Casi e prestazioni non assicurati

- a) Casi non menzionati all'art. 2 e prestazioni non menzionate all'art. 3.
- b) Controversie nell'ambito del diritto del lavoro di membri con funzioni dirigenziali o membri di consiglio d'amministrazione se la loro partecipazione al capitale azionario del datore di lavoro supera il 10%.
- c) Spese ed emolumenti figuranti sulle ordinanze penali; spese d'analisi del sangue e di esami medici in caso di ebbrezza e di consumo di sostanze stupefacenti; risarcimento danni e costi a carico di terzi responsabili o di un'assicurazione di responsabilità civile.
- d) Controversie e procedimenti relativi a un'attività autonoma, svolta a titolo secondario o principale.
- e) Controversie e procedure concernenti tasse, emolumenti, contributi e questioni doganali.
- f) L'incasso puro e semplice di crediti la cui sussistenza e ammontare non sono contestati e controversie relative a crediti ceduti all'assicurato.
- g) Spese di esecuzioni e di fallimenti in casi non assicurati.
- h) Controversie in materia di diritto societario, delle associazioni o delle fondazioni.
- i) Controversie in materia di proprietà intellettuale.
- j) Controversie in relazione al piazzamento o alla gestione di fondi e controversie in relazione ad opere d'arte, gioielli, titoli di credito e affari di natura speculativa.
- k) Sinistri conseguenti a guerra, sommossa, sciopero o serrata, oppure causati da fissione o fusione nucleare.
- l) Controversie o conflitti di interesse tra persone assicurate dalla medesima polizza (tale esclusione non è applicabile al contraente d'assicurazione stesso).
- m) Quando l'assicurato vuole agire contro la Società svizzera degli impiegati di commercio e le sue sezioni, la CAP o i suoi impiegati nell'ambito della loro attività professionale. Quando l'assicurato vuole agire contro persone che forniscono o hanno fornito delle prestazioni in un caso assicurato dalla CAP.

7. Informazioni sulla tutela dei dati personali

La Società svizzera degli impiegati di commercio come anche la CAP tratta i dati degli assicurati con il massimo riserbo e procede alla loro lavorazione e conservazione nel rispetto della Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) e della relativa ordinanza. I dati vengono utilizzati soltanto per gli scopi desiderati (ad es. stesura di un preventivo o di una polizza o invio di documentazione) e non vengono trasmessi a terzi. Per garantire al cliente una copertura assicurativa completa contenendo i costi, i servizi della CAP vengono erogati in parte da aziende giuridicamente indipendenti con sede sul territorio nazionale e all'estero (società del Gruppo Allianz o imprese partner). L'assolvimento degli obblighi contrattuali impone alla CAP la trasmissione dei dati degli assicurati sia all'interno sia all'esterno del Gruppo. I dati vengono inoltre trattati dalla CAP per scopi interni di marketing connessi al processo di ottimizzazione dei prodotti. Gli assicurati hanno diritto a essere informati e, se ricorrono determinate condizioni, a richiedere la rettifica, il blocco o l'eliminazione dei dati archiviati su supporti elettronici o in dossier.

Ulteriori informazioni, anche su altri impieghi e destinatari dei vostri dati e sui vostri diritti, si trovano nelle nostre Informazioni sulla protezione dei dati (www.cap.ch/privacy).

